

Numero 79

DR

DIRITTOeROVESCIO

Aprile 2017

- Tribunale di bergamo: 725 giorni per definire una causa civile.
- Dialogo sull'O.C.F. - intervista a Franco Uggetti
- Gli avvocati bergamaschi impugnano il regolamento cassazionisti
- Cassa forense e le assicurazioni professionali



Diritto e Rovescio

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
 Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S.
 Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense
 Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11
 tel. 035.245351 - fax 035.243497

Direttore responsabile: Barbara Bari
Direttore editoriale: Carlo Dolci

Segretaria di redazione: **Valentina Dolci**
 Comitato di Redazione: **Giovanni Bertino,**
Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi.
 Componenti onorari: **Pier Alberto Biresi.**

A.P.F.

- *Direttivo*
 Avv. FRANCO UGGETTI - *Presidente*
 Avv. BARBARA CARSAANA - *Vice Presidente*
 Avv. ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*
 Avv. VALENTINA DOLCI - *Segretario*
 Avv. PIER ENZO BARUFFI
 Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
 Avv. GIULIO FUSTINONI
 Avv. NEUGEL PERCASSI
 Avv. DANIELE ZUCCHINALI
 Avv. DANIELA MARCHIORI
- *Collegio dei Revisori dei Conti*
 Avv. FRANCO BERTACCHI - *Presidente*
 Avv. MASSIMO GELPI
 Avv. DARIO PELLEGRINO
- *Collegio dei Probiviri*
 Avv. CARLO DOLCI - *Presidente*
 Avv. ROCCO LOMBARDO
 Avv. EMILIO TANFULLA
- *Consiglieri Nazionali A.N.F.*
 Avv. PIER ENZO BARUFFI
 Avv. GIOVANNI BERTINO - *Componente della Direzione Nazionale*
 Avv. ANNALISA BOCCI
 Avv. ENNIO BUCCI
 Avv. Prof. DANIELA D'ADAMO
 Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
 Avv. GIULIO FUSTINONI
 Avv. CHIARA IENGO
 Avv. SIMONA MAZZOCCHI
 Avv. PAOLO MONARI
 Avv. DARIO PELLEGRINO
 Avv. FRANCESCA PIERANTONI
 Avv. VATTINEE SUVIMOL
 Avv. EMILIO TANFULLA
 Avv. MICHELE TORRI
 Avv. ERNESTO TUCCI
 Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI
 Avv. FRANCO UGGETTI
- *Sezione Giovani APF*
 Avv. DANIELA MARCHIORI - *Portavoce*
 Dott. STEFANIA BONETALLI
 Avv. MARINA CALLIONI
 Dott. LUCA DI NARDO
 Avv. GIADA GASPARINI
 Avv. ALESSANDRO GUIDA
 Dott. ALESSANDRA PERLETTI
 Avv. CARLO PRESSIANI
 Avv. MARGHERITA TUCCI

Questo numero è stato stampato in 1.500 copie.
 È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo
 e ai praticanti avvocato iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari
 di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i componenti del C.N.F.;

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari
 Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)
 Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

Sommario

aprile 2017 | numero 79

| | |
|---|----|
| Bergamo 31esima nella classifica nazionale | 3 |
| Un Franco dialogo sull'O.C.F. | 5 |
| SUB JUDICE | 7 |
| L'assicurazione dell'avvocato e il piano di assistenza di Confprofessioni per gli infortuni | 9 |
| Formazione a sorsi di spritz! | 11 |
| Richieste ragionevoli? | 12 |
| Internazionalizzazione | 13 |
| Suite bergamasque | 16 |
| Programma e iniziative da realizzare nel 2017 | 17 |
| Super partes civile | 19 |
| Super partes penale | 19 |
| Striscia la notizia... del Foro | 20 |

Bergamo 31esima nella classifica nazionale

725 giorni per definire una causa civile

I principali commentatori finanziari del momento rintracciano una delle principali cause della crisi economica nel mal funzionamento della giustizia. La ragione per cui i cittadini e le aziende preferiscono la (anche cattiva) transazione alla prospettiva del giudizio risiede nei tempi eccessivi della risposta, peraltro, non sempre corretta e soddisfacente, di certo non adeguata alla velocità con cui le decisioni vanno prese oggi. L'informatizzazione del sistema ed i sistemi di smaltimento del contenzioso arretrato avrebbero dovuto accelerare la conclusione dei giudizi.

Ma è davvero così?

A dirlo è una recentissima ricerca condotta da Fabio Bartolomeo, direttore del servizio statistica del ministero della Giustizia. Si tratta di uno studio definito dal suo stesso autore "sperimentale" e che tenta di fornire una risposta alla necessità, evidenziata dal ministro Andrea Orlando, di monitorare il livello di efficienza degli uffici giudiziari italiani. L'analisi ha riguardato il settore civile, con particolare attenzione agli affari più complessi dal punto di vista procedurale, ossia quelli contenziosi, in corso nei Tribunali al 31 dicembre 2016. In particolare, sono stati conteggiati quelli pendenti ultratriennali; ancora, è stato tenuto conto della durata media delle cause in giorni e del rapporto tra le cause definite e iscritte, ossia le potenzialità di smaltimento dell'arre-

trato. Il miglioramento della giustizia civile si legge nel calo dell'arretrato: -20% circa in tre anni. I procedimenti in corso nei 140 tribunali sono infatti scesi del 19,3%, passando da 2,1 milioni a fine 2013 a 1,7 milioni l'anno scorso; mentre nelle corti d'appello, nello stesso periodo, lo stock delle cause pendenti è calato del 21,5%, da 398mila a 313mila circa. I dati sulla giustizia penale (stimati sulla base di quelli inviati da un campione di uffici e del trend storico) fotografano invece un arretrato sostanzialmente stabile: i procedimenti in corso nei tribunali erano 1,31 milioni a fine 2013 e 1,24 milioni al 30 settembre del 2016, mentre nelle corti d'appello lo stock è passato da 266mila a 268mila cause.

Infine, la classifica ha valorizzato anche la copertura degli organici, ossia i posti vacanti dei magistrati togati e del personale amministrativo sul totale degli organici.

Quest'ultimo dato, precisa la ricerca, non può essere ignorato poiché si tratta di una "variabile indipendente dalla responsabilità dei dirigenti degli uffici". In sostanza, va sfatato il mito che vede gli uffici con maggiore organico essere anche i più produttivi e viceversa.

Il Tribunale di Bolzano, infatti, è primo per le sue capacità di smaltire l'arretrato nonostante il 33% di scoperture tra i magistrati e il 53% fra gli addetti alle cancellerie. Quello di Bergamo raggiunge ottime performance riuscendo a definire i

Il **clearance rate** è la misura utilizzata a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di riferimento, la capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici, di smaltire i procedimenti sopravvenuti. Esso misura il rapporto tra procedimenti definiti e procedimenti sopravvenuti ($CR = \text{Definiti} / \text{Sopravvenuti}$). Il clearance rate è un indicatore della performance degli uffici laddove valori superiori all'unità (ovvero al 100%) indicano che sono stati definiti più procedimenti di quanti ne siano sopravvenuti con una conseguente riduzione dell'arretrato. Al contrario, valori al di sotto dell'unità (ovvero del 100%) indicano che il numero dei definiti è minore del numero dei procedimenti sopravvenuti e pertanto si verifica un aumento delle pendenze.

La **variazione delle pendenze** misura la variazione nell'ultimo triennio delle pendenze complessive dell'ufficio. La **stratigrafia delle pendenze** è un metodo che consente di suddividere i procedimenti pendenti (alla data di riferimento) per anzianità di iscrizione, andando ad individuare i procedimenti che non sono stati risolti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti interessati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento per irragionevole durata (cosiddetti procedimenti "a rischio Pinto"). Il **programma Strasburgo 2** - Per aggredire l'arretrato ultra-triennale il ministero ha varato dal 2014 il programma "Strasburgo 2" messo a punto dall'allora direttore dell'organizzazione giudiziaria Mario Barbuto, con al centro l'applicazione ai processi del metodo first in first out, che impone di iniziare a smaltire i fascicoli più vecchi.

contenziosi in 725 giorni. In alto nella classifica si trovano anche Tribunali di maggiori dimensioni, come Torino, Milano e Napoli Nord, rispettivamente al 9°, 11° e 13° posto, i quali dimostrano che anche negli uffici più grandi possono raggiungersi ottimi risultati riorganizzando il lavoro e le strutture, nonostante le carenze di organico. Ciononostante, lo studio ha messo in

luce delle forti disomogeneità di performance tra gli uffici giudiziari nelle diverse zone del paese: basti pensare ai giorni necessari per definire una causa, 342 ad Aosta contro i 2.094 di Lamezia Terme. Nelle prime 30 posizioni quasi il 16% degli uffici è localizzato nel Nord Italia (3,6% del Centro e 2% del Sud) mentre, invece, Tribunali del Centro-Sud occupano la parte bassa

della classifica: nelle ultime 30 posizioni gli uffici del settentrione sono lo 0,7%, quelli del Centro il 3% e del Sud il 18%. Un dato che conferma che non necessariamente la copertura di organico determina l'efficienza, in quanto le scoperture di personale amministrativo sono maggiori al Nord, con una media del 25% (quella nazionale è del 21%).

Si mantiene, invece, più omogenea geograficamente la carenza di magistrati, con una media nazionale del 13% nel 2016. Il programma "Strasburgo 2" è nato proprio a questo scopo: varato nel 2014, stabilisce l'applicazione del metodo "first in first out", ossia smaltire prima i fascicoli più datati e che rischiano di originare richieste risarcitorie. In ambito civile i risultati sono stati evidenti: l'arretrato "patologico" è calato nei Tribunali del 23,4% dal 2014 al 2016 e del 22,5% nelle Corti d'Appello.

Sono, invece, aumentati del 9,6% in due anni i provvedimenti in corso da oltre un anno in Cassazione. Sempre guardando all'efficienza, il settore civile rispetto al penale si dimostra superiore, come dimostrano i dati relativi allo scorso anno che il ministero della Giustizia ha raccolto nei Tribunali e nelle Corti d'Appello.

Il settore civile, infatti, ha saputo meglio smaltire l'arretrato con un -20% in circa tre anni e con una diminuzione dei provvedimenti del 19,3%, passando da 2,1 milioni a fine 2013 a 1,7 milioni lo scorso anno. Le Corti d'Appello, invece, fanno registrare un meno 21,5% delle cause in corso, da 398mila a 313mila circa.

A contrario, invece, la giustizia penale si mantiene stabile: nei Tribunali i provvedimenti in corso erano 1,31 milioni a fine 2013, contro i 1,24 milioni al 30 settembre del 2016, mentre nelle Corti d'appello si è passati da 266mila a 268mila cause.

Barbara Bari

La classifica della produttività dei tribunali

| Ranking nazionale | Tribunale | Procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 | Di cui pendenti ultratriennali | Durata media in giorni | Rapporto definiti/iscritti | Posti vacanti magistrati togati sul totale degli organici | Posti vacanti personale amministrativo sul totale degli organici |
|-------------------|---------------|---|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---|--|
| 1 | BOLZANO | 3.990 | 10% | 592 | 1,04 | 33% | 53% |
| 2 | ROVERETO | 681 | 2% | 448 | 1,01 | 22% | 24% |
| 3 | NOVARA | 3.698 | 17% | 729 | 1,06 | 22% | 27% |
| 4 | LODI | 2.602 | 10% | 515 | 1,03 | 13% | 32% |
| 5 | SULMONA | 1.145 | 7% | 606 | 1,16 | 0% | 33% |
| 6 | BIELLA | 2.228 | 17% | 698 | 1,00 | 25% | 38% |
| 7 | LECCO | 2.247 | 5% | 537 | 1,00 | 13% | 34% |
| 8 | COMO | 4.361 | 7% | 566 | 1,03 | 10% | 31% |
| 9 | TORINO | 19.501 | 4% | 448 | 0,98 | 15% | 25% |
| 10 | CHIETI | 2.350 | 6% | 546 | 1,05 | 0% | 56% |
| 11 | MILANO | 45.580 | 12% | 574 | 1,03 | 11% | 31% |
| 12 | ASTI | 2.779 | 5% | 422 | 1,02 | 12% | 23% |
| 13 | NAPOLI NORD | 19.550 | 2% | 479 | 0,76 | 15% | 29% |
| 14 | RAVENNA | 3.276 | 5% | 585 | 1,03 | 14% | 20% |
| 15 | BUSTO ARSIZIO | 4.184 | 9% | 459 | 1,01 | 6% | 44% |
| 16 | PAVIA | 5.362 | 15% | 703 | 1,06 | 9% | 35% |
| 17 | ANCONA | 8.064 | 12% | 585 | 1,00 | 17% | 25% |
| 18 | AOSTA | 762 | 4% | 342 | 1,00 | 0% | 38% |
| 19 | TRIESTE | 3.327 | 5% | 514 | 0,85 | 16% | 25% |
| 20 | VERBANIA | 1.588 | 4% | 504 | 1,02 | 21% | 7% |
| 21 | REGGIO EMILIA | 4.306 | 8% | 606 | 0,99 | 17% | 22% |
| 22 | AREZZO | 4.342 | 20% | 759 | 1,12 | 15% | 21% |
| 23 | LIVORNO | 4.178 | 10% | 668 | 1,06 | 12% | 19% |
| 24 | RIETI | 3.286 | 26% | 733 | 1,06 | 15% | 27% |
| 25 | URBINO | 1.417 | 26% | 1.048 | 1,12 | 17% | 29% |
| 26 | VARESE | 3.726 | 15% | 746 | 0,99 | 22% | 27% |
| 27 | MONZA | 8.277 | 6% | 543 | 1,00 | 9% | 29% |
| 28 | CUNEO | 3.347 | 8% | 477 | 1,04 | 15% | 9% |
| 29 | CREMONA | 2.425 | 9% | 691 | 1,04 | 10% | 22% |
| 30 | VERONA | 10.717 | 18% | 763 | 1,06 | 17% | 20% |
| 31 | BERGAMO | 9.249 | 17% | 725 | 1,10 | 8% | 25% |

Un Franco dialogo sull'O.C.F.

LE INTERVISTE DI PAOLO MONARI

Sono trascorsi circa sei mesi dall'approvazione a Rimini dello Statuto dell'Organismo Congressuale Forense (per amici e non, OCF), che ha sostituito (rottamato) l'OUA, l'organismo che per vent'anni ha rappresentato il braccio politico dell'avvocatura, iniziando una stagione davvero innovativa nei rapporti e negli equilibri all'interno della professione e, consentitemelo, anche con il mondo politico strettamente inteso. Era davvero giunto il momento del pensionamento?

Svolta storica per alcuni, di facciata per altri, comunque di rilievo, non foss'altro per la indiscussa maggioranza congressuale espressa nella delibera di approvazione: indietro non si torna!

Franco Uggetti è il componente distrettuale eletto a farne parte e lo incontro per una chiacchierata sullo stato dell'arte, ovviamente dell'OCF, ma anche sul momento che stiamo vivendo.

Franco, un inizio non poco tribolato del nuovo organismo, tra norme statutarie incomplete, ricorsi pendenti, assise (quasi) perfettamente contrapposta, almeno per l'elezione del coordinatore.

Sì, la fase start up è apparsa subito piuttosto complicata ed ancora i meccanismi non sono rodati, pur registrando con soddisfazione, e mi riferisco all'ultima riunione, un deciso passo in avanti metodologico, con il Coordinatore che è parso gestire appieno il suo ruolo.

Iniziamo, allora, dall'ultima assise di gennaio.

Sono stati individuati i gruppi di lavoro interni (ndr Franco è nel gruppo che si occupa di ADR), volutamente non inclusivi del mondo associativo, che invece dovrà, nella ricchezza delle diversità, fornire contributi qualitativi ai gruppi di lavoro, al fine di consentire la presentazione di elaborati all'assemblea per la discussione ed approvazione, per poi presentarli alle sessioni congressuali.

Pare di capire che le associazioni rimangono ai margini del nuovo organismo, il che stride non poco con il concetto di unità dell'avvocatura, sempre invocato.

Al contrario, l'operato delle Associazioni, che sono e re-

stano fondamentali per la cultura e la storia forense, è ancor più importante proprio perché esterno, libero e non condizionato. Fossero state chiamate a condividere, magari al ribasso, le tesi elaborate dai gruppi di lavoro, poi votate in assemblea, il rischio di creare, da subito, opposizioni insanabili e paralisi dell'attività sarebbe stato reale. In questo modo, possono davvero integrare il contenuto delle proposte, ma pure contestarlo, come è nella logica quando si confrontano idee e principi, senza bavagli o bilanciamenti di convenienza.

Ma così è prevedibile che sui tavoli tecnici dell'OCF giungano molteplici e diversificati contributi, non certo tutti condivisibili e approvabili.

OCF dovrà essere in grado di "fare sintesi". Tuttavia, l'aspetto a mio avviso rilevante ed incentivante, credo sia rappresentato da un diverso schema operativo delle Associazioni, che devono fare rete tra loro, anche territorialmente, per interagire dialetticamente con l'OCF, tenuto conto che, indubbiamente, la componente di estrazione ordinistica prevale nell'organismo congressuale. La mia elezione, ad esempio, è frutto di intese tra le associazioni territoriali del distretto, il che ha permesso di sopravanzare il rappresentante indicato da taluni Ordini, mio *competitor* nell'occasione.



Credo di doverti porre, allora, un quesito delicato. Tu sei un rappresentante, e di rilievo, del mondo associativo (ndr Franco è consigliere nazionale di ANF), se l'assemblea di OCF dovesse respingere un contributo di ANF, e ciò avvenisse sistematicamente, potresti sentirti ininfluente ed impotente o, peggio, un corpo estraneo?

No, mi sentirei libero e sereno, non solo perché la discussione ed il confronto in OCF è ampio e rispettoso - lo stesso OdG è aperto ad integrazioni da parte dei componenti l'assemblea -, lo spessore degli interventi è qualitativo, garanzia di riflessioni ponderate e non istintive. Si sono palesate tematiche su cui ANF ha, da tempo, elaborato posizioni importanti - la revisione della legge professionale, la situazione dei "sans papier", i ricorsi giurisdizionale intrapresi (ndr e vinti) -, il che mi consente in quell'assise di poter illustrare con tranquillità, davanti ad una platea attenta, problematiche ed argomenti che importano riflessioni che vanno oltre i limiti ideologici.

Insisto. Potresti anche votare una risoluzione che è contraria alla politica ed al sentire di ANF?

Premesso che non mi pare vi sia in OCF un atteggiamento preconstituito nei confronti delle associazioni, diciamo a prescindere. Alla base c'è un sistema democratico e non mi sentirei sminuito né frustrato dall'essere in netta minoranza su un argomento per me rilevante.

Se credo ad un principio, lo sostengo coerentemente ed anche nel caso in cui dovessi condividere una posizione contraria ad un deliberato di ANF, perché le tesi in discussione mi convincono a tanto, per la trasparenza di cui vado fiero ne renderei conto, anzitutto ai delegati congressuali che mi hanno eletto e poi non mi opporrei ad un passaggio, in termini di resoconto e scambio, nell'ambito dell'associazione di riferimento, sempre se richiesto. In altre parole, mi considero un ufficiale di collegamento, non un porta ordini. Sono certo che tu stesso hai vissuto in OUA situazioni confliggenti, eppure sei rimasto consigliere nazionale ANF durante il periodo difficile, circa i rapporti tra l'Associazione e l'organo di rappresentanza politica, vissuto durante l'ultimo periodo della presidenza di Michalina Grillo dell'organismo unitario.

Le tue risposte sollecitano domande ancor più "inquisitorie". Se il congresso, ad una sessione dedicata, respingesse in toto le proposte elaborate da OCF, rivedresti il tuo ruolo ed impegno in seno al-

l'organismo congressuale?

La premessa di poc'anzi non è negoziabile, nel senso che la democrazia prevale sempre e la volontà espressa da una maggioranza si può commentare, ma la si rispetta. Certo, dipende dalle modalità della "bocciatura", ma sono tranquillo anche nel caso in cui ravvisassi motivi di opportunità a continuare la mia partecipazione in OCF, e ciò imponesse una riflessione sul punto, a fronte di una platea congressuale che cassasse ogni iniziativa dell'organismo che ha scelto. Non sono in OCF per rivendicare primogeniture, né per destino divino.

L'avvocatura è in crisi da anni anche per i redditi che si sono drasticamente ridotti per molti colleghi, la Cassa Forense è percepita (anzi, considerata) una "vampira", la governance nazionale si dà compensi, gettoni e finanzia giornali, i CoA sono costretti a sanzionare chi non paga le quote di iscrizione all'albo, l'OCF può essere vista come l'ennesimo organismo che, soprattutto per i giovani avvocati, rappresenta un altro ente lontano dalle loro esigenze, da mantenere per le ambizioni e la visibilità di pochi eletti?

OCF dovrà dimostrare con i fatti che Rimini è stata la volontà dell'avvocatura, giovane e diversamente giovane, di dotarsi di uno strumento di interlocuzione indispensabile per dare esecuzione ai deliberati, non solo quelli assunti nella città romagnola, ma pure di quelli, inattuati, di Bari e Venezia. Un organismo che superi le criticità dell'OUA e ridia fiducia alla politica forense, entusiasmo e senso di appartenenza. Superate le difficoltà iniziali, i gruppi di lavoro insediati sono già all'opera, le sedute dell'assemblea programmate, anche su più giornate, io ed i miei colleghi siamo pronti ai contributi di tutti, l'attenzione per il territorio è uno degli obiettivi per conoscere, comprendere, discutere, elaborare, proporre, dare voce alle tante avvocature. Se lasciato solo, l'OCF potrà evidenziare dei limiti, ma se continuamente sollecitato, foraggiato con contributi e spunti, sono convinto che saprà rispondere alle attese, in ciò sono fiducioso, anche per l'autonomia finanziaria di cui lo statuto ha dotato l'organismo.

La chiacchierata è finita. Non ho dubbi sulla onestà intellettuale e sulla preparazione di Franco, la sua elezione in OCF mi rende felice e fiero. Prima di congedarmi, lo guardo negli occhi, sorridono. Quell'immagine la rivivo mentre sto componendo l'articolo e mi scappa un sorriso che mi emoziona. Anche questa è l'avvocatura che voglio vivere ogni giorno.

SUB JUDICE:

Gli avvocati bergamaschi impugnano il regolamento cassazionisti, contestano i gettoni di presenza del CNF e l'esclusione delle mozioni presentate da ANF al congresso di Rimini.

Il 2016 è stato un anno ricco di battaglie politiche per l'avvocatura bergamasca.

■ LA PRIMA VINTA (PER ORA)

A febbraio 2016, trentatré giovani colleghi, tra cui il sottoscritto, hanno proposto innanzi al TAR Lazio il ricorso avverso il regolamento del CNF attuativo della nuova disciplina per l'iscrizione all'albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, di cui all'art. 22, l. 247/2012. Nel ricorso avevamo evidenziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, l. 247/2012 in relazione all'art. 3 Cost. stante la palese disparità di trattamento tra gli avvocati italiani e gli avvocati stabiliti.

I primi, infatti, possono diventare avvocati cassazionisti se dopo otto anni di iscrizione all'albo riescono a superare la preselezione per entrare nella Scuola Superiore dell'Avvocatura, con sede a Roma, presso la quale devono seguire un corso di 100 ore con esame scritto finale. Gli avvocati stabiliti, invece, possono iscriversi nell'albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori con il semplice decorso di 12 anni di iscrizione all'albo.

Tale eccezione di illegittimità costituzionale è stata ritenuta fondata dal Tar Lazio, che con ordinanza del 29 dicembre 2016 ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale.

Vi riferiremo gli esiti del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale non appena lo stesso verrà instaurato.

■ LA SECONDA

Ad aprile 2016 l'Associazione Provinciale Forense, unitamente a dodici colleghi bergamaschi, tra cui il sottoscritto, ha proposto innanzi al Tar Lazio ricorso avverso il regolamento del CNF dell'11 dicembre 2015 sui gettoni di presenza per i componenti del CNF.

Ricorderete, infatti, che i componenti del Consiglio Nazionale Forense, senza comunicare nulla all'avvocatura, hanno deciso di attribuirsi, in palese conflitto di interessi, dei compensi per la loro attività istituzionale.

In particolare il compenso è stato così determinato: euro 90.000,00 per il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, euro 70.000,00 per il Consigliere Segretario, euro 50.000,00 per ciascuno di due vice presidenti e per il tesoriere.

Gli altri consiglieri del CNF, invece, godono di un compenso di euro 650,00 per ogni seduta giurisdizionale o amministrativa cui partecipino.

Il tutto, ovviamente, oltre alle spese di viaggio (senza un tetto massimo) e alle spese di vitto e alloggio, con un tetto giornaliero di euro 400,00.

La discussione nel merito si è svolta l'11 gennaio 2017 e siamo in attesa del deposito della sentenza.





■ LA TERZA

Come preannunciato nell'ultimo numero di Diritto & Rovescio, in qualità di delegato congressuale dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, il sottoscritto ha proposto ricorso avverso l'esclusione al Congresso di Rimini delle mozioni nn. 52 (sul processo civile telematico), 57 (sul ruolo degli avvocati all'interno dei Consigli Giudiziari), 58 (sulle società tra avvocati con socio di capitali e sul potere di autentica degli avvocati), 59 (sul compenso obbligatorio per il tirocinante sin dal sesto mese di tirocinio), 60 (sul tema degli avvocati monocommittenti, ovvero sia gli avvocati sans papier) e 61 (sulla riforma del corso di laurea in giurisprudenza), delle quali il sottoscritto era firmatario.

Nel ricorso si evidenzia innanzitutto che al Congresso di Rimini non sono state rispettate le procedure previste dal regolamento dei lavori congressuali, sia per quanto riguarda l'ammissione delle mozioni politiche, sia per quanto riguarda l'organo competente a decidere i ricorsi avverso l'esclusione delle mozioni politiche. Le mozioni politiche, infatti, sono state ammesse dalla Commissione Coordinamento Mozioni, quando invece l'organo competente era la Commissione Verifica Poteri. Analogamente i ricorsi avverso l'esclusione delle mozioni sono stati decisi dall'Ufficio di Presidenza del Congresso, quando invece l'organo competente era la Commissione verifica poteri.

In secondo luogo, la decisione di non ammettere le mozioni sopra indicate è viziata da una motivazione illogica. Infatti, non si può sostenere che le mozioni non fossero inerenti ai temi congressuali, posto che lo stesso Presidente della Commissione Coordinamento Mozioni Politiche del Congresso Avv. Nicolino Zaffina aveva precisato che la nozione di 'temi congressuali' doveva essere in-

tesa in senso ampio, come ricomprensiva anche i temi di stretta attualità per l'avvocatura. La riprova che i temi fossero di stretta attualità è che degli stessi hanno parlato tutti i rappresentanti istituzionali e associativi nelle loro relazioni introduttive. Di quei temi, inoltre, si sta discutendo anche all'interno dell'OCF, perché riguardano le attuali emergenze per la classe forense. Inoltre il ricorso sottolinea che molte delle mozioni escluse avevano oggetto identico e anzi più ampio rispetto ad altre che, invece, sono state ammesse. In particolare la mozione n. 57 sui consigli giudiziari aveva contenuto più ampio della mozione n. 13. La mozione n. 58 aveva oggetto identico alla n. 3, ma parte motiva opposta.

In terzo luogo, si rileva l'illegittimità del sistema di voto delle mozioni ammesse, che sono state votate per alzata di mano senza la nomina di scrutatori.

L'udienza relativa alla sospensiva si è svolta il 25 gennaio 2017 innanzi al Tar Lazio, che ha respinto la domanda cautelare ritenendo che non sussista il *periculum in mora*. Il Tar in particolare ritiene che *'dall'esecuzione del provvedimento impugnato non deriva all'istante un pregiudizio grave ed irreparabile tale da non poter attendere la decisione nel merito della presente controversia, tenuto conto che la pretesa del ricorrente attiene alla mancata ammissione delle mozioni nn. 52, 57, 58, 59, 60 e 61 redatte dal ricorrente nell'ambito del XXXIII Congresso Nazionale Forense'*.

Ciò che è rilevante, invece, è che il Tar ha ritenuto la propria competenza giurisdizionale e ha evidentemente considerato la fondatezza del *fumus*. A breve verrà fissata l'udienza per la discussione del merito, poiché è stata depositata istanza di prelievo.

Giovanni Bertino

L'assicurazione dell'avvocato e il piano di assistenza di Confprofessioni per gli infortuni

1) La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (L. 31.12.2012 n.247 – art. 12) impone all'avvocato l'obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura sia della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (ivi compresa la custodia di documenti, somme, titoli o valori), sia degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti o praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta (all'interno o all'esterno dello studio legale) anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Il Ministro della Giustizia con decreto 22 settembre 2016 (G.U. n.238 del 11.10.2016) ha dettato le condizioni essenziali e i massimali minimi delle suddette polizze assicurative.

Quanto all'**oggetto**, l'art. 1 del decreto dispone che l'assicurazione deve prevedere, **in primo luogo, la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per qualsiasi tipo di danno** (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) causato, anche per colpa grave, non solo ai propri clienti, ma anche a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali.

La copertura assicurativa deve estendersi alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti e valori e deve prevedere la copertura integrale in caso di responsabilità solidale con altri soggetti, assicurati e non, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condobitori solidali.

Quanto all'**efficacia nel tempo** di detta copertura assicurativa, l'art. 2 del decreto ministeriale prescrive che il contratto di assicurazione preveda, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nei periodi di vigenza della polizza; deve inoltre contenere clausole che escludano espressamente il diritto di

recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro e del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Quanto ai **massimali minimi di copertura** per fascia di rischio, l'art. 3 del decreto individua sei categorie (A,B,C,D,E,F) o fasce di rischio in funzione della forma individuale o collettiva dello svolgimento dell'attività professionale e dell'importo del fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso.

I massimali minimi vanno da un minimo di € 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per la categoria A (attività individuale svolta con fatturato non superiore a € 30.000,00) ad un minimo di € 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 10.000.000,00 per anno assicurativo per la categoria F (attività svolta in forma collettiva – studio associato o società tra professionisti – con oltre 10 professionisti).

In secondo luogo, l'assicurazione deve prevedere, a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti o dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L., la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale, a causa o in occasione di essa (ivi compresi gli spostamenti necessari per lo svolgimento dell'attività), i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea.

Le somme minime assicurate ammontano per l'evento "morte" ad un capitale minimo di € 100.000,00, per l'evento "invalidità permanente" ad una diaria giornaliera di € 50,00, apparentemente senza limite nel numero dei giorni. Nessun limite di rimborso è analogamente previsto per le spese mediche.

Gli estremi delle polizze assicurative attuative dell'obbligo devono essere resi disponibili ai terzi senza formalità presso l'Ordine di iscrizione e presso il Consiglio Nazionale Forense e sono pubblicati sui rispettivi siti Internet.

Il decreto ministeriale entrerà in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-



ciale e quindi dal 11.10.2017. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente a tale data dovranno essere adeguate alle disposizioni del decreto.

2) Ci si può domandare se il Piano di Assistenza Gestione Professionisti attivato da Confprofessioni con decorrenza 1 agosto 2015 per il tramite di Ebipro/Unisalute (di cui ho dato comunicazione nel precedente numero 78 di Diritto e Rovescio) possa soddisfare le condizioni previste dal Decreto 22 Settembre 2016.

La risposta è che il piano non soddisfa le condizioni previste dal decreto per quanto concerne la copertura della responsabilità civile dell'avvocato, in quanto esso non prevede alcuna copertura per la responsabilità civile professionale.

Per quanto concerne, invece, la copertura degli infortuni, il Piano di assistenza di cui sopra può attualmente soddisfare alcune delle condizioni previste per la copertura infortuni:

- solo per morte ed invalidità permanente per i sottoscrittori della integrazione copertura infortuni prevista per un massimale fino ad € 250.000 o € 500.000 con il pagamento del relativo contributo aggiuntivo e, quindi, non per inabilità temporanea poiché non è previsto dal decreto un limite ai giorni di diaria come nel Piano Assistenza Professionisti e non per il rimborso delle spese mediche poiché il PAS prevede esclusivamente una formula diretta di coperture e solo per alcune prestazioni (visite mediche, trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio, check-up ed alcuni accertamenti diagnostici post prevenzione per i titolari del piano premium);
- solo per il professionista avvocato intestatario della copertura e non per gli eventuali collaboratori (se non

anch'essi intestatari di copertura e con integrazione infortuni), e non per gli eventuali praticanti e dipendenti, per i quali, peraltro, non è prevista l'attivazione del Piano Assistenza Professionisti.

3) In ordine al testo del decreto 22.09.2016 sono state rilevate delle criticità di interpretazione.

Vi è, in primo luogo, da osservare che l'art. 12 della Legge 247/2012 prevede la stipula di due polizze (per responsabilità civile e per infortuni) apparentemente separate, ma non prevede una pluralità di polizze per le singole tipologie di rischi coperti.

In secondo luogo, la copertura per i collaboratori, laddove è prevista, è a carico del dominus ovvero di ogni singolo interessato? E, nel secondo caso, chi è responsabile per la mancata attivazione?

Sotto altro aspetto, mentre il caso di morte appare chiaro, nel caso di invalidità il massimale può essere erogato in molteplici modi differenti a seconda delle regole che disciplinano la copertura.

4) Confprofessioni sta studiando l'elaborazione di un progetto di allargamento delle tutele previste dal vigente Piano di assistenza professionisti.

Alla data di redazione del presente articolo (fine febbraio 2017) sono già stati programmati incontri con i rappresentanti delle compagnie assicuratrici per verificare la possibilità di offrire, nell'ambito delle coperture della gestione professionisti EBIPRO, soluzioni a condizioni agevolate che rispondano agli obblighi "antinfortunistici" derivanti dal decreto.

E' auspicabile che si possano registrare positive novità con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore del decreto ministeriale (11 ottobre 2017).

Ennio Bucci

FORMAZIONE A SORSI DI SPRITZ!

Iniziato il nuovo anno, per ciascuno di noi è iniziata la corsa alla raccolta dei crediti formativi.

A tal proposito, l'associazione APF ha organizzato un accattivante format: "JURISPRITZANDO".

Si tratta di sei incontri giuridici della durata di uno spritz, incentrati su temi specifici e svolti con taglio pratico e di massimo confronto. Sono tenuti presso una saletta privata del noto Arri's bar di Bergamo, con partecipazione massima di 25 persone e al sol costo di 10 euro (comprensivo di aperitivo e buffet).

Ho partecipato al secondo incontro di giovedì 16.02.2017 avente tema "La fatturazione" con relatori l'Avv. Carlo Dolci (già Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense, nonché già Coordinatore della Commissione parcelle del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo) e il Dott. Stefano Zucchelli (dottore commercialista e revisore contabile del Foro di Bergamo).

Si è discusso di fatturazione attiva e passiva, delle ultime novità in materia fiscale, di come ottenere la liquidazione della parcella nonché tutelarsi dall'insolvenza dei propri clienti.

Ho trovato molto utile la possibilità di sottoporre ai relatori domande e casi dubbi prima dell'incontro, a cui è stata data esauriente risposta.

Per chi, poi, si è distratto tra bollicine e stuzzichini (troppo deliziosi ed abbondanti per resistere) è stato possibile rimediare grazie all'invio delle slides dell'incontro.

Non potevo scegliere modo migliore per inaugurare il mio primo credito formativo!

VI SEGNALE CHE L'INIZIATIVA È TALMENTE GUSTOSA CHE SONO RIMASTI SOLO GLI ULTIMI POSTI PER GLI INCONTRI DEL 18.05.2017 SUL GRATUITO PATROCINIO E DEL 15.06.2017 SULLA CASSA FORENSE. AFFRETTATEVI!

Federica Santiani

APF
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE FORENSE

JURISPRITZANDO

APF inaugura il nuovo anno organizzando 6 incontri, a partire dal mese di gennaio sino a giugno durante i quali si discuterà di esperienze e casi pratici relativi, ogni volta, ad un tema diverso, il tutto per la durata di un... aperitivo!!

LOCATION: ARRI'S BAR - saletta al primo piano - via Daniele Piccinini, Bergamo
NR. PARTECIPANTI: fino a 25
COSTO: 10€ comprensivo di aperitivo e buffet dedicato.
CREDITI FORMATIVI: nr. 1 per evento (vedi dettaglio mensile)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: presso la segreteria di Apf, ovvero tramite postico bancario alle coordinate indicate nell'allegata scheda di iscrizione, che si prega di compilare e trasmettere all'indirizzo elettronico.

Un'occasione informale per discutere insieme delle recentissime riforme legislative, delle ultime giurisprudenziali e delle innumerevoli diabolerie del PCT.

| | |
|--|---|
| <p>19.01.17 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Relatori: dott. Francesco Totale, Culture della materia presso la Corte di Cassazione, giudice istruttore degli studi Mario Bonacci, figlio Sara Alessi, collaboratore dello studio Legale Fratini, esperta in diritto telematico, avv. Federica Berti (avvocato del Foro di Bergamo, esperta nelle procedure telematiche) nr. 1 or. in diritto telematico</p> | <p>20.04.17 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 LE ESECUZIONI Relatori: avv. Federica Berti (avvocato del Foro di Bergamo, esperta nelle procedure esecutive) e avv. Sara Alessi (collaboratrice dello studio Fratini, esperta in esecuzioni) nr. 1 or. in diritto processuale civile</p> |
| <p>16.02.17 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 LA FATTURAZIONE Relatori: avv. Carlo Dolci, avvocato del Foro di Bergamo già referente distrettuale alla Cassa Forense, nonché già Consigliere dell'Ordine degli Avv. di Bergamo specialista nella liquidazione delle parcelle, dott. Stefano Zucchelli, Dottore Commercialista e Revisore contabile del Foro di Bergamo. nr. 1 or. in diritto di contabilità e addebiamento professionale</p> | <p>18.05.17 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 IL GRATUITO PATROCINIO Relatori: avv. Paolo Moroni (avvocato del Foro di Bergamo, Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, relatore esperto del settore del gratuito patrocinio) e dott. Antonio Casareo (funzionario di giustizia responsabile lavoro giustizia). nr. 1 or. in diritto processuale civile</p> |
| <p>16.03.17 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 IL DIRITTO DI FAMIGLIA Relatori: avv. Sabrina D'Amico (avvocato del Foro di Bergamo, responsabile della sezione di diritto di famiglia di Apf) e Barbara Cariani (avvocato del Foro di Bergamo, vice Presidente di Apf, esperta in diritto di famiglia). nr. 1 or. in diritto di famiglia</p> | <p>15.06.17 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 LA CASSA FORENSE Relatori: avv. Nicoletta Varoni (avvocato del Foro di Bergamo, referente distrettuale alla Cassa Forense) e avv. Giulio Fratini (avvocato del Foro di Bergamo, responsabile Consiglio di Apf). nr. 1 or. in addebiamento professionale</p> |

Richieste ragionevoli?

Purtroppo l'ignoranza della nostra classe dirigente non risparmia gli avvocati. E i temi previdenziali sono difficili da trattare se non si conoscono i numeri.

Il presidente Luciano risponde ai contestatori con i numeri e io mi permetto di aggiungerne altri con alcune considerazioni di contorno.

I contribuenti minimi e medi avranno un trattamento che restituirà di più di quello che avranno versato (circa il 9-11% in più) mentre i contribuenti al limite del tetto reddituale, sul quale si calcola la pensione, prenderanno di meno (circa il 7%) di quello che avranno versato per i contributi soggettivi. I grandi contribuenti verseranno molto di più a titolo di solidarietà per coprire il gap del 10% dei contribuenti minimi e medi, che sono la maggioranza. Nonché per assorbire il debito previdenziale accumulato nel tempo e di cui non si tenne conto al momento della privatizzazione.

La richiesta di ridurre o abolire il versamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi non ha senso. Gli stessi sono stati calcolati con i criteri attuariali adottati nei bilanci tecnici e devono coprire il presunto costo del trattamento previdenziale di cui godrà l'avvocato pensionato. Se anche un avvocato denunciasse per tutta la vita il reddito minimo (non lo auguro a nessuno), alla fine si vedrebbe riconoscere una pensione minima di quasi mille euro al mese in moneta attuale. Considerando che i contributi previdenziali soggettivi sono completamente detraibili dal reddito e che quelli integrativi sono pagati dal cliente, non è chi non veda che il risultato finale è positivo.

Quelli che avrebbero più motivo di lamentarsi per questo aspetto economico sono i colleghi con redditi alti. Soprattutto, quelli che superano il tetto pensionabile, perché il contributo del 3% non viene in alcun modo remunerato. Ma è l'entrata più cospicua che serve a far fronte al debito previdenziale e ai provvedimenti assistenziali.

Per altro verso, coloro che chiedono che agli avvocati pensionati non sia più consentito di esercitare la professione e vengano cancellati dagli albi non si rendono conto che la Cassa perderebbe una cospicua fetta dei suoi introiti, visto che i contribuenti più 'generosi' sono i colleghi a carriera inoltrata.

La soluzione della grave crisi che colpisce i colleghi più giovani non è quella di diminuire o addirittura sopprimere i contributi previdenziali, ma quella di cercare di

superarla. Cassa Forense può far poco, ma gli ultimi provvedimenti sembra vadano in questa direzione. Altro discorso è quello di andare incontro alle giovani generazioni con provvedimenti temporanei, che, però, sembrano già essere stati adottati con la normativa vigente.

Ben altre sono le criticità di Cassa Forense. Il problema vero, sembra una barzelletta, è il suo patrimonio di 10 miliardi di euro. La gestione di una tale ricchezza, che aumenterà sempre di più sino a livelli vicini ai 100 miliardi (alcuni calcoli portano cifre inferiori di circa il 20%, altri a cifre molto superiori) comporta rischi enormi sia per le insidie del mercato finanziario e di quello immobiliare sia per le fameliche brame dello Stato. Senza contare sui pericoli determinati dal clima di corruzione che ha investito il nostro paese.

Chi si è occupato prevalentemente di questo settore dell'attività gestionale sa che le insidie sono dietro l'angolo di ogni investimento. Il sottoscritto, nelle sue funzioni di coordinatore della Commissione Bilancio e Patrimonio, prima, e di amministratore, poi, ha dovuto intervenire alcune volte, anche pesantemente, per evitare che situazioni non chiare potessero portare a perdite patrimoniali di rilievo o che non fossero adeguatamente valutate. Sono, peraltro, convinto che, anche in una struttura fondamentalmente sana e con una gestione seria ed attenta, molte attività equivoche non si possano facilmente individuare. Nemmeno se gli amministratori fossero tecnicamente preparati. Preparazione che non è normalmente richiesta ad un Delegato alla Cassa. Il Delegato non deve essere un immobiliareista o un docente alla Bocconi. Nella mia lunga esperienza ho avuto più problemi con i tecnici, ritenuti esperti, che con i dilettanti intelligenti e onesti.

Quello che conta molto in un organismo complesso come la Cassa di previdenza è soprattutto la preparazione 'politica' ad affrontare i problemi più diversi con atteggiamento critico e con disponibilità totale del proprio tempo. Non si dovrebbe mai verificare quello che accade nei nostri Congressi forensi. A quello di Roma del 2006 a causa dell'ennesimo non funzionamento del sistema di votazione elettronico (è una costante di tutti i congressi, anche dell'ultimo di Rimini) si dovette procedere all'appello nominale e *ci si rese conto "che moltissimi delegati, anche consiglieri dell'Ordine e persino*

componenti della giunta OUA, avevano preferito lo shopping al decisivo momento congressuale. Questo fenomeno è spesso definito turismo forense giacché i maligni affermano che molti delegati partecipano ai congressi solo per garantirsi una piacevole vacanza a spese dei rispettivi Ordini, ma senza curarsi di partecipare ai lavori e di votare le mozioni" (v. 'Storia dei Congressi' di Antonino Ciavola e Antonella Matricardi, su Previdenza Forense n. 2/3 2016 pag. 163).

In misura minore il *turismo forense*, purtroppo, si rileva anche negli organi nazionali delle nostre istituzioni forensi. Mentre non si verifica quasi mai in quelli di un'associazione come APF, in cui preparazione e passione 'politica' tendono ad escludere comportamenti menefreghisti e neghittosi.

Bergamo, 22 Febbraio 2017

Carlo Dolci

Internazionalizzazione

Dalla Lombardia al Minnesota, l'esperienza statunitense di Alessandro Corda.

Nel solco tracciato negli scorsi numeri, *D&R* ha il piacere di raccontare nuovamente storie di colleghi che hanno fatto parte del nostro foro e ora lavorano fuori dai confini italiani. Non potevo quindi non approfittare della profonda amicizia che mi lega ad Alessandro Corda, mio collega e "dirimpet-



taio" di studio durante un anno di pratica forense, per un'intervista che offre molti spunti interessanti sul mondo forense americano. Dopo avere frequentato il Liceo Classico "Paolo Sarpi", Alessandro si è laureato in Giurisprudenza a Pavia; ha poi intrapreso il percorso del dottorato di ricerca in diritto penale presso l'ateneo pavese oltre che la pratica forense presso studi cittadini, conseguendo l'abilitazione presso la Corte d'Appello di Brescia. Nel 2010 Alessandro ha sorvolato l'oceano e da ormai quasi sette anni vive negli Stati Uniti. Ha lavorato dapprima presso la *Yale Law School* (New Haven, Connecticut) in qualità di *Visiting Researcher*; successivamente, dopo aver conseguito il titolo di *Master of Laws* (LL.M.) presso la *New York University School of Law*, si è fermato a NYU come *Research Scholar*. Da tre anni lavora a Minneapolis presso la *University of Minnesota Law School* in qualità di *Postdoctoral Research Fellow*. Alessandro studia il diritto e le politiche penali a livello comparato; alla ricerca universitaria classica affianca un'attività che lo porta a interfacciarsi con membri delle professioni giudiziarie, oltre che di varie commissioni statali su temi attinenti alla riforma del sistema penale americano.

Alessandro, come hai deciso di lasciare il Belpaese e trasferirti negli USA?

"La mia è stata una scelta fortemente ispirata dalla voglia di cimentarmi con un ordinamento molto differente dal nostro. L'esperienza a Yale è stata decisiva. Al di là dell'inevitabile timore reverenziale iniziale per quella che è la più prestigiosa Scuola di diritto degli USA, ho avuto da subito un impatto positivo con la realtà americana, capace di combinare un impegno scientifico rigoroso e di eccellenza con un'attenzione costante al diritto in *action*. E così, quello che inizialmente doveva essere un soggiorno di 'soli' sette mesi, si è poi trasformato in un percorso ben più lungo".

Ti sei trovato a doverti adattare professionalmente a

un sistema di Common Law dopo esserti formato nella patria del diritto romano. È stata dura?

“All’inizio certamente sì: si trattava di ricominciare dalle basi di un nuovo ordinamento e avere l’umiltà di rimettersi in gioco. Col tempo, però, la solida formazione giuridica europea ha rappresentato una marcia in più per comprendere nei dettagli anche i meccanismi più complessi del diritto americano. Mi ha poi sicuramente aiutato il fatto che già negli anni dell’Università avessi seguito corsi di diritto comparato, oltre ad avere poi dedicato parti sostanziali della tesi di laurea e della tesi di dottorato all’approfondimento di alcuni istituti nel sistema statunitense”.

Avendo frequentato alcune tra le più prestigiose Facoltà degli USA, avrai riscontrato distinte peculiarità del sistema universitario americano. Cosa ti ha colpito di più?

“Il corso di laurea dura tre anni ed è un’esperienza intensiva. Gli studenti seguono le lezioni teoriche e svolgono varie attività parallele volte a fornire solide competenze applicative delle nozioni apprese. Alla fine di ognuno dei due semestri è previsto un solo appello d’esame per ciascun corso, senza eccezioni. Tutti gli esami si svolgono nel giro di tre settimane a pochi giorni dalla fine delle lezioni. Si tratta, quindi, di un sistema nettamente diverso da quello delle facoltà italiane”.

Dopo la laurea, qui coloro che decidono di diventare avvocati non hanno idea di cosa significhi esercitare in concreto e devono sperare di trovare uno studio legale che insegni loro pazientemente e completamente ogni aspetto della professione. Negli USA come avviene il passaggio “dalla teoria alla pratica”?

“Come accennavo, il piano di studi delle Law School è strutturalmente orientato alla pratica. Vi sono le c.d. ‘cliniche legali’ in cui, sotto la supervisione di docenti e avvocati esperti, gli studenti, organizzati in piccoli team, rivestono un ruolo attivo di primaria importanza in relazione a casi reali vertenti su materie differenti. Inoltre, appena dopo la fine della sessione d’esami del semestre primaverile, per tre mesi gli studenti del primo e del secondo anno lavorano presso studi legali, organizzazioni non governative, agenzie statali o giudici. Uffici appositi delle facoltà supportano attivamente gli studenti nella ricerca di queste posizioni. Gli studenti del terzo anno, invece, dopo la graduation di maggio, iniziano a studiare per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (esame solo scritto sul diritto statale e federale), che possono sostenere già a fine luglio dello stesso anno, quindi a poco più di due mesi dalla laurea. Salvo alcune eccezioni, nella grande maggioranza degli Stati sono previsti due appelli annuali: a fine luglio, come detto, il primo e a fine febbraio il secondo. La pratica già





effettuata nel corso degli studi li rende assolutamente pronti”.

Una volta abilitato alla professione forense in uno Stato americano, l'avvocato americano può esercitare in tutta la Nazione?

“E' necessario abilitarsi in ogni singolo Stato per potervi esercitare. Dunque ci si abilita generalmente nello Stato in cui si andrà a lavorare. Ciò detto, esistono accordi specifici di reciproco riconoscimento dell'abilitazione; vi sono poi Stati che consentono a chi si sia già abilitato in un altro Stato di sostenere solo un esame integrativo. Inoltre, un numero sempre crescente di Stati (ormai oltre 25) riconosce il c.d. Uniform Bar Examination, assai più complesso rispetto ai singoli State Bar Exams, che consente, in caso di esito positivo, la portabilità del titolo da Stato a Stato. Infine, il passaggio dell'esame in uno Stato non consente automaticamente di potersi occupare di controversie riguardanti il diritto federale in tutto il Paese: chi vuole esercitare davanti ad una corte distrettuale federale al di fuori dello Stato in cui ha conseguito l'abilitazione deve presen-

tare una formale richiesta di ammissione in tale distretto”.
Anche negli USA esistono gli Ordini forensi circondariali? Vigono codici disciplinari e quali entità ne garantiscono il rispetto?

“A livello nazionale vi è l'*American Bar Association* (ABA) che, oltre a lavorare con le Law School per la fissazione degli standard accademici che consentono agli studenti di poter sostenere gli esami di abilitazione professionale nei vari Stati, stabilisce anche le norme di deontologia professionale. Esistono poi ordini professionali statali (*State Bar Associations*) con le relative articolazioni locali. I compiti e le funzioni di questi ordini professionali statali generalmente includono l'organizzazione degli esami di abilitazione, l'attività disciplinare e la regolamentazione della formazione professionale permanente (*Continuing Legal Education*)”.
Domanda conclusiva su uno storico problema del percorso forense “nostrano”. APF, anche tramite D&R, ha svolto una campagna di sensibilizzazione perché i praticanti vengano gratificati economicamente, attesa la tradizione poco confortante in tal senso. Sotto questo aspetto, cosa hanno da insegnarci gli USA?

“In tutti gli ambiti lavorativi negli USA esiste un principio tanto semplice quanto imprescindibile: il lavoro va retribuito. Il mondo della professione forense in questo non fa eccezione: gli studenti del primo o del secondo anno che lavorano in uno studio legale nei mesi estivi, per quanto non ancora formalmente avvocati, danno un contributo concreto fin da subito, si tratti della redazione di mozioni semplici ovvero del lavoro di ricerca strumentale rispetto alla redazione di pareri o di atti più complessi da parte di avvocati esperti. E per questo sono retribuiti con stipendi tutt'altro che simbolici”.

Giorgio Nespoli



> OPUS 60



1 - Prelude

Sul numero 15 di D&R, uscito nel giugno del 1997, appariva il primo numero della Suite. Compiamo vent'anni. Non sappiamo se stiamo invecchiando bene o male. I nostri affezionati lettori potrebbero farcelo sapere. Sarebbe un modo per non ritenere completamente inutili le nostre noterelle o se ce le siamo composte, suonate e ascoltate per nostro esclusivo godimento (si fa per dire).

2 - Menuet

Un articolo di Lucio Ghia su **'Specchio economico'** richiama la nostra attenzione su un'iniziativa presa negli Stati Uniti per combattere la corruzione: i *whistle blowing* (i cosiddetti *fischiatori*, letteralmente *soffiatori di fischietto*). In sintesi: una legge del 2010 ha introdotto un sistema che si intitola "Incentivi e protezione del segnalante di condotte illecite". La norma impone alla

"Commissione per i Titoli e gli Scambi" (SEC) "di pagare incentivi ed assicurare protezione al segnalante di condotte illecite. La Commissione inoltre ha il compito di sanzionare economicamente le persone colpevoli di episodi di corruzione e di <<remunerare>> coloro che secondo le specifiche contenute nella normativa attuativa forniscono spontaneamente <<informazioni originali che possano consentire alla Commissione di intraprendere poi con successo azioni esecutive che conducano a sanzioni pecuniarie superiore ad un milione di dollari e ad azioni collegate>>". Le 'remunerazioni' vanno dal 10 al 30 per cento delle sanzioni pecuniarie riscosse" e nel solo esercizio finanziario dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015 la Commissione ha corrisposto ai *fischiatori* più di 37 milioni di dollari. Naturalmente sono contemplate rigide norme di segretezza per coprire le denunce, norme rinforzate per proteggere "i dipendenti che denunciano i loro datori di lavoro per violazioni della legislazione in materia fiscale, economica, giuslavorativa ecc." Cosa succederebbe se questa normativa venisse adottata anche in Italia? Ma, prima di tutto: si troverebbe una maggioranza in Parlamento per votare un provvedimento così dirompente? E, infine: quale probabilità avrebbe una legge del genere di passare indenne sotto le forche caudine della Corte Costituzionale?

3 - Clair de lune

Nell'ultimo *Clair de lune* abbiamo riportato un'osservazione critica di McLuhan sul termine 'indignazione'. Qualcuno non ha condiviso la definizione del filosofo canadese che riporto: "L'indignazione morale è una tecnica utilizzata per dotare l'idiota di dignità". Invece per noi l'affermazione è eccessivamente limitativa e spieghiamo il

perché. L'indignazione ha un contenuto di autoassoluzione inaccettabile: io mi indigno perché mai commetterei un'azione simile a quella che sto giudicando. Ma quando mai!? Scagli la prima pietra chi non ha mai commesso nella sua vita azioni indegne? Come il signore distinto che a mezzogiorno del 17 febbraio, uscendo dalla sede centrale della Popolare di Bergamo, ha gettato per terra un pezzetto di carta: azione minimale, ma non degna di un cittadino corretto. Purtroppo la natura umana, ogni tanto in alcuni e più spesso in molti altri, cade facilmente in fallo sia per vizio congenito che per transeunti cedimenti. E allora arrabbiamoci, anche furiosamente, ma tralasciamo di indignarci. Lasciamo che si indignino gli idioti, gli ipocriti e gli smemorati.

4 - Passepied

"Caro Antonio, adesso te lo posso dire: Claude Debussy sono proprio io. Dopo la bella commemorazione dell'altro giorno, in cui tanti amici e colleghi hanno ricordato le tue doti di intelligenza, umanità ed ironia, mi sento obbligato a confermare quello che tu avevi intuito. Anzi, che avevi la certezza di avere scoperto. Tu sai come ho sempre prediletto gli pseudonimi, che, oltre a rendere più libero chi scrive, determina nel potenziale lettore una certa curiosità, che lo spinge a leggermi. Insomma è un trucco per attirare il lettore pigro. Ma tu non eri pigro, leggevi attentamente e avevi individuato con sicurezza lo scribacchino di turno. Ciao Antonio. Un abbraccio e a presto."

Claude Debussy
St. Germain-en-Lay
20 febbraio 2017

Programma e iniziative da realizzare nel 2017

Il giorno 23 febbraio 2017, presso l'Arri's Bar, abbiamo organizzato un aperitivo per presentare il programma e le iniziative da realizzare nel 2017, ultimo anno di mandato della sezione in carica. Come potete vedere dalle foto, è stato un successo, eravamo tantissimi e pieni di energia!! Siamo sempre alla ricerca di nuovi candidati che collaborino nella realizzazione dei nuovi progetti! Ti piacerebbe organizzare un convegno? Vorresti dire la tua sulle problematiche che riguardano i praticanti? Ti andrebbe di collaborare con il Comitato di Redazione della rivista Diritto&Rovescio? Sei a conoscenza delle prassi e degli orari delle Cancellerie del Tribunale di Bergamo e vorresti condividerle? Ti piacerebbe organizzare eventi ricreativi, sportivi e culturali?

Stiamo cercando proprio te!!

Scrivici alla mail: apfgiovani@apieffe.it



IN MATERIA LOCATIZIA: LOCAZIONE TEMPORANEA (...) che nella fattispecie non si configurano i presupposti per la qualificazione del contratto in atti come locazione transitoria; in effetti, come ha di recente chiarito anche la Corte di Cassazione con la pronuncia del 20/02/2014 n. 4075 "non sono...le parti a decidere.. quando poter ricorrere alla tipologia del contratto transitorio, ma è il decreto ministeriale emanato ai sensi della predetta legge (id est, il decreto ministeriale 30/12/2002 a cui rinvia l'art. 5 della legge n. 431/98) a fissare le modalità e i presupposti, sussistendo i quali è consentito ai contraenti il ricorso al contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria".

Siffatti requisiti di qualificazione si rinvergono, secondo il dettato letterale del decreto ministeriale citato (art. 2, 4° comma), nell'esistenza di "una specifica clausola che individua l'esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore – da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto"; il decreto ministeriale in esame stabilisce inoltre che "i contratti... sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, 1° comma della legge 431/98 in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie...".

Ebbene, nel caso di specie, in disparte l'omesso assolvimento dell'onere allegatorio concernente la documentazione comprovante l'esigenza transitoria del conduttore, circostanza irrilevante in causa ove sono fatte valere le sole ragioni di transitorietà indicate dalla parte locatrice, risulta assolto l'incombente relativo alla specifica pattuizione di dette ragioni, contenute, con sufficiente precisione, nell'art. 2 del testo contrattuale; manca invece la prova relativa all'invio della raccomandata finalizzata alla conferma del permanere dei motivi di transitorietà pattuiti, profilo a soddisfare il quale non basta l'avvenuto invio della raccomandata in data (...), risoltasi in un mero avviso di scadenza contrattuale e di diniego di rinnovo.

TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA (causa civile n. 12210/2013), 8 SETTEMBRE 2015, DOTT.SSA ANGELA LOCATELLI (massimata da Martina Callioni).mata da Giada Gasparini).

SCelta DELLA LOCATION PER LA FESTA NUZIALE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO DA NOZZE ROVINATE – DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE – ESCLUSIONE
L'art. 1453 cc stabilisce che nei contratti, come quello per cui è causa, a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, mentre il successivo art. 1455 cc stabilisce che il contratto può essere sciolto solo se

SUPER PARTES CIVILE

a cura di Barbara Carsana

l'inadempimento della parte può considerarsi non di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Nel caso di specie, il luogo prescelto dai nubendi per la celebrazione della festa nuziale riveste certamente notevole rilevanza, ove si consideri che nel sentire sociale il giorno del matrimonio è per i nubendi un giorno speciale e (tendenzialmente) unico e irripetibile, cosicché gli stessi sono soliti preparare con minuzia e precisione tutti i dettagli della giornata. (...) Pertanto il venir meno della disponibilità del luogo prescelto per i festeggiamenti nuziali costituisce sicuramente, dal punto di vista dei nubendi, inadempimento di notevole importanza. L'inadempimento de quo è imputabile a parte convenuta (...). Ne consegue che il contratto stipulato il ... va dichiarato risolto per fatto imputabile a ... [convenuto]. (...)

Quanto alla domanda di risarcimento del danno [da nozze rovinare, di natura patrimoniale – relativo al pagamento dell'acconto del vestito da sposa – e non patrimoniale – attinente ad un turbamento emotivo e fisico della sposa] conseguente alla risoluzione del contratto (...), la pretesa è infondata e va perciò rigettata. [Sotto il profilo del danno patrimoniale] Infatti basta osservare che il vestito di nozze non è bene deperibile e perciò ben può essere sempre utilizzato per il matrimonio, seppur rinviato a data successiva a quella inizialmente fissata. (...)

[Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale] È vero che il diritto a contrarre matrimonio rientra certamente fra i diritti inviolabili della persona di rango costituzionale, atteso che l'art. 29 Cost. prevede la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, tuttavia per aversi una lesione di tale inviolabile diritto occorrerebbe che l'inadempimento contrattuale della convenuta avesse impedito o reso più difficoltosa la celebrazione del vincolo matrimoniale. Il che non è stato. (...)

L'inadempimento della convenuta non ha assolutamente impedito la celebrazione del matrimonio, che poteva essere celebrato lo stesso giorno e con le stesse modalità a prescindere dalla disponibilità del luogo inizialmente scelto per i festeggiamenti successivi al matrimonio, proprio perché la festa nuziale non sta in un rapporto di causalità necessaria con la celebrazione del matrimonio.

Va allora concluso che il turbamento emotivo degli attori derivante dalla lesione del diritto a realizzare "il sogno della propria vita", consistente nel festeggiare le proprie nozze presso la ... [location prescelta], non è seriamente qualificabile come diritto di rilevanza costituzionale, ma va ricompreso nel novero delle lesioni di "diritti del tutto immaginari", per usare le parole della Suprema Corte di Cassazione [Cass. Civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, n. 26973, n. 26974, n. 26975] (...).

TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 2269/2015, 10 OTTOBRE 2015, DOTT.SSA MARIA MAGRÌ (massimata da Giada Gasparini).

DIFFAMAZIONE

E' principio ormai indiscutibilmente fatto proprio da dottrina e giurisprudenza che il delitto di diffamazione può essere consumato anche con i nuovi mezzi di trasmissione- comunicazione diffusi attraverso la rete internet. A tal riguardo, se è vero che il legislatore ha mostrato di aver preso in considerazione la esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici, in apposite disposizioni del codice (si veda, ad esempio, l'art. 623 bis in tema di reati contro l'inviolabilità dei segreti), è altrettanto vero che non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati (e, tra questi, certamente quelli contro l'onore), la cui condotta consiste nella comunicazione con quei mezzi da parte di qualcuno nei riguardi di terze persone. Ciò nonostante, è evidente che il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. può essere commesso anche per via telematica o informatica dal momento che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizza la condotta tipica di tale delitto, così come la integra se immette il messaggio in rete, dal momento che in tutti questi casi la condotta è idonea a ledere il bene giuridico dell'onore. Per quanto specificamente riguarda il reato di diffamazione è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente. Ma mentre nel caso di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o, appunto, e-mail è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi alla rete). Proprio sulla scorta di queste considerazioni deve, per di più, ritenersi che l'utilizzo della rete internet integri una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 c.p., tenuto conto della particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio ritenuto denigratorio. Né la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale maniera, integrato il delitto di ingiuria, tenuto conto che il mezzo di trasmissione-comunicazione adoperato certamente consente, in astratto, anche al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso.

TRIBUNALE ORDINARIO MONOCRATICO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 27 GENNAIO 2017. GIUDICE, DOTT. GIOVANNI PETILLO

DUPLICAZIONE DI VOCI DI RISARCIMENTO IN MATERIA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi della integrità fisica o morale, della libertà e del decoro delle persone della famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra le vittime ed il soggetto attivo. In un quadro di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità delle prime. Difetta, tuttavia, nel caso di specie il requisito della serialità, che caratterizza il reato

SUPER PARTES PENALE

a cura di Paolo Corallo

in contestazione, ovvero la sussistenza di plurimi fatti, i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale, in modo che i singoli atti vessatori sono uniti tanto da un legame di abitudine (elemento oggettivo), quanto dalla coscienza e volontà (elemento soggettivo) di porre in essere tali atti. Ebbene, oltre ad evidenziarsi, nel caso di specie, la sussistenza in capo alla persona offesa di una seria patologia neurovegetativa, già diagnosticata al momento della proposizione della querela, che potrebbe avere inficiato la genuinità del suo contenuto, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che i litigi tra l'imputato e la convivente erano ingenerati per il venir meno dell'affectio coniugalis da parte del marito e per i dissidi sorti nell'educazione del figlio. Non a caso la cessazione della convivenza ha indotto le persone offese, melius re perpensa, a rimettere la querela nei confronti dell'imputato. Del resto gli episodi di violenza fisica descritti dai familiari si sono limitati a pochissime occasioni, che non possono considerarsi espressione di condotte seriali ed abituali.

TRIBUNALE ORDINARIO MONOCRATICO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. SENTENZA DEL 26 GENNAIO 2017. GIUDICE, DOTT. MARIA LUISA MAZZOLA.

BANCAROTTA

Anche nell'ipotesi in cui si voglia ravvisare un credito dell'amministratore, integra il delitto di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore che si appropria di somme di denaro della società (vedi cass. pen. sez. VI, sent. n. 17617 del 27 Marzo 2008), non potendo scindersi la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (vedi cass. pen. sez. V, sent. n. 25292 del 30 Maggio 2012). L'amministratore non era un terzo professionalmente chiamato a rivestire tale qualifica, bensì l'imprenditore, il soggetto titolare dell'attività imprenditoriale. In una situazione di già conclamata insolvenza, l'amministratore, dominus della società, effettuò, in pregiudizio dei creditori, prelievi dalle casse sociali per spese personali e costi che non trovano alcuna giustificazione nella contabilità. Pur di tenere in vita la società, non solo l'imputato ha ommesso di liquidarla, ma si è ben guardato dal ricapitalizzarla, continuando ad incassare somme di denaro, in una situazione di conclamato grave dissesto. Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la contestata bancarotta fraudolenta per dissipazione. L'operazione avente ad oggetto l'acquisto in leasing dell'autovettura appare, infatti, spesa priva del pur minimo profilo di coerenza con le esigenze di una impresa edile (che, di regola, opera con furgoni), effettuata dall'imputato per motivi voluttuari, nella piena consapevolezza di diminuire il patrimonio della società, per scopi del tutto estranei all'oggetto sociale (vedi cass. pen., sez. V, sent. n. 47040 del 19 Ottobre 2011; cass. pen., sez. V, sent. n. 38835 del 23 Ottobre 2002) e dunque in pregiudizio dei creditori.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE G.I.P./G.U.P.. SENTENZA DEL 11 OTTOBRE 2016. GIUDICE, DOTT. BIANCA MARIA BIANCHI.

Striscia la notizia... del Foro

All'esame di stato di Brescia il presidente della commissione, per impedire ai candidati di copiare, ha disposto che le porte dei bagni maschili restassero aperte, con la presenza dei commissari nell'antibagno, durante i necessari accessi. Per le donne il provvedimento non è stato attuato ed è stato commentato ironicamente dal Giornale di Brescia. Il presidente ha dichiarato: "E' avvilente per chi, dopo 30 anni di professione, deve fare questo tipo di controlli non certo per chi sostiene l'esame...Si è trattato semplicemente di una garanzia di serietà. La decisione non è certo stata a scopi punitivi, ma a tutela di chi ha svolto le prove". Al RicciO pare che di serietà sia meglio non parlare. Agli esami di qualsiasi genere si è sempre copiato. Adesso, con i vari strumenti elettronici, le copiature sono facilissime, ma se gli esaminatori sono bravi e leggono attentamente gli elaborati si accorgono quasi sempre della loro mancanza di originalità. Quello che però non possono evitare i commissari di Brescia è che gli elaborati vengano corretti da colleghi di altro Distretto. Magari uno di quelli in cui trent'anni fa emigravano temporaneamente i praticanti procuratori del Distretto di Brescia e in cui, si diceva, erano i commissari stessi che aiutavano a superare brillantemente la prova. Non per caso gli iscritti all'albo, che nei primi anni 'ottanta erano quarantamila, dopo 35 anni sono sestuplicati. Non per questo, però, si devono costringere esaminati ed esaminatori a ricorrere ad operazioni così umilianti e discriminatorie nei confronti dei colleghi di altri Distretti e di altro sesso. I commissari di Brescia avranno sempre la possibilità di intervenire efficacemente nell'esame orale, dove non si può copiare e così emergono le sapienze e le ignoranze. A meno che non si vogliano riesumare 'Le Guardie Rosse della Rivoluzione Culturale', creando 'Le Guardie Nere (per via della toga) dei Luoghi di Decenza'.

Storiella. Richiesta di cancellazione dagli albi (ordinario e dei cassazionisti) a mezzo PEC. Dopo 15 giorni perviene una PEC del Consiglio Nazionale Forense che comunica l'avvenuta cancellazione dell'avvocato dall'albo dei cassazionisti. Immediatamente una gentile segretaria dell'Ordine chiama al telefono e informa che la domanda va fatta su apposito modulo bollato con marca da € 16 alla quale devono essere allegati copia della ricevuta della quota dell'anno in corso e il tesserino rilasciato dal COA. Deliberazione di cancellazione dopo dieci giorni e notificata a mezzo ufficiale giudiziario dopo 50 giorni dalla data di cancellazione.

Morale della storiella: non tutte le burocrazie funzionano come dovrebbero tutte le burocrazie che si rispettino, ci sono anche quelle, ah! loro, che non fanno perdere tempo e soldi.

Altra grottesca vicenda, che non è burocratica, ma di sistema. Il tribunale nuovo, concepito e realizzato da qualche mente superiore, dopo appena otto anni dalla sua inaugurazione non è più sufficiente a contenere gli uffici del Giudice di Pace e l'UNEP. Intervengono immediatamente (si fa per dire) 'color che possono' e trovano locali adatti nel vicino Collegio Sant'Alessandro. Adatti? Anche qui si fa per dire. I locali sono infatti muniti di apposite scalette per facilitare l'accesso di coloro che hanno qualche difficoltà deambulatoria. I locali consentono agli utenti di attendere al salutare fresco mattutino della capiente via S.Alessandro l'apertura alle ore 9 dell'ufficio notifiche, al quale si devono rivolgere per ritirare gli atti, che gli ufficiali giudiziari non depositano più nelle apposite cassette rimaste nei vecchi locali del nuovo tribunale. Perché? Perché non si è previsto lo spazio adatto per la loro sistemazione nei nuovi locali della nuova *dependence*. E dire che la nuova sede era ben conosciuta da 'color che possono' da quando, prima dell'edificazione del nuovo capiente tribunale, era già stata adibita alla sezione fallimentare e a quella delle esecuzioni. Ma 'color che possono' non potevano immaginare prima che i locali scelti presentavano alcune criticità (come dicono adesso gli acculturati educati)?

E' agli arresti domiciliari per spaccio. Al controllo dei carabinieri risulta assente dal domicilio. Da informazioni assunte in loco risulta che alla mattina è stato al vicino bar, in cui ritorna al pomeriggio. I carabinieri, che controllano il bar, lo seguono sino alla sua abitazione, dove cercano di arrestarlo. Il quarantenne evaso resiste aggredendo con pugni, calci e anche con un coltello gli agenti, che alla fine riescono a caricarlo a forza sulla 'gazzella', dove fa...."i suoi bisogni sul sedile". Alla contestazione dei reati di evasione, danneggiamento aggravato, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma bianca, il tunisino ha risposto urlando: "Tanto la vostra legge fa schifo, domani sono fuori".

(dalla cronaca de L'Eco di Bergamo del 2 agosto 2011)